



ORDINE AVVOCATI CATANIA

## Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

### ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA del 24/03/2026 n. 6/2026

L'anno duemilaventisei, il 24 del mese di marzo, alle ore 16.00, presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Sono presenti i signori Consiglieri:

Avv. Antonino Guido	DISTEFANO	– Presidente
Avv. Ignazio	DANZUSO	– Vice Presidente
Avv. Luigi Edoardo	FERLITO	– Vice Presidente
Avv. Santi Pierpaolo	GIACONA	– Consigliere Segretario
Avv. Corrado	ADERNÒ	– Consigliere Tesoriere
Avv. Ignazio	AIELLO	
Avv. Fabrizio	SEMINARA	
Avv. Jessica	GUALTIERI	
Avv. Isabella	ALTANA	
Avv. Alessia	FALCONE	
Avv. Rosa Viviana	SIDOTI	
Avv. Tiziana	ALOISIO	
Avv. Monica	FOTI LONGO	
Avv. Oriana	TOSCANO	
Avv. Maria Elena	PARISI	
Avv. Marcello	SUTERA SARDO	
Avv. Giulio	NAPOLI	

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Impegno solenne Avvocati e sostituti di udienza;
- 2) Esame e approvazione bilancio consuntivo 2025 (Rel. Cons. Tesoriere) – determinazioni;
- 3) Proposte di modifica al bilancio preventivo 2026 (Rel. Cons. Tesoriere) – determinazioni;
- 4) Fissazione Assemblea per approvazione bilancio – determinazioni;
- 5) Aggiornamento elenco curatori speciali del minore (Rel. Cons. Avv. Parisi);
- 6) Esame istanza Avv. Cuglitore (Rel. Cons. Tesoriere) – determinazioni;
- 7) Esame istanza Avv. Omissis (Rel. Cons. Seminara) – determinazioni;
- 8) Esame istanza Dott.ssa Adriana Alberghina – determinazioni;
- 9) Modifiche regolamento per il rilascio del parere sulla congruità degli onorari (Rel. Cons. Segretario) – determinazioni;
- 10) Protocollo Scuola Sociale di Teatro (Rel. Cons. Avv. Altana);
- 11) Osservatorio Uffici Giudiziari (Rel. Cons. Avv. Adernò – Aloisio);
- 12) Pareri;
- 13) Pareri per istanze di liquidazione compensi mediazione;
- 14) Pareri su richieste per Elenco Difensori d'Ufficio;
- 15) Commissioni di studio;
- 16) Eventi Formativi;
- 17) Patrocinio a Spese dello Stato;
- 18) Iscrizioni e cancellazioni;
- 19) Comunicazioni del Presidente;
- 20) Autorizzazioni notifiche legge 2/1/1994, n. 53;
- 21) Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara aperta la riunione e ne assume la direzione.

Si passa, quindi, a trattare gli argomenti del sopra indicato ordine del giorno.

### **1. Impegno solenne Avvocati e sostituti di udienza;**

Il Presidente introduce la cerimonia sottolineandone il significato ed il valore.

Presta l'impegno solenne l'Avv. Omissis....

Il Cons. Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

### **2. Esame e approvazione bilancio consuntivo 2025**

Alle ore 16:15 fanno ingresso i Cons. Giaconia e Fiumanò.

Il Consigliere Tesoriere illustra il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2025, composto dal rendiconto di cassa e dallo stato patrimoniale, redatto nel rispetto dei principi di veridicità, attendibilità, prudenza, trasparenza, chiarezza e continuità.

Riferisce che le previsioni del bilancio preventivo 2025 si sono rivelate conformi alle previsioni: a fronte di uscite previste per € 1.141.722,17, quelle effettivamente sostenute ammontano a € 1.112.830,42, con uno scostamento positivo che conferma la gestione prudente delle risorse.

Il Consigliere Tesoriere evidenzia che il bilancio consuntivo registra un avanzo di gestione pari a € 99.666,05, determinato dall'incremento dell'incasso delle quote, dai risparmi di spesa e dai proventi straordinari e finanziari.

Sottolinea, infatti, che le entrate contributive effettivamente riscosse (€ 1.078.552,00) hanno superato le previsioni (€ 1.046.700,00), a conferma della solidità e dell'accuratezza della programmazione finanziaria.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la bozza del bilancio consuntivo 2025.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

### **3. Proposte di modifica al bilancio preventivo 2026**

Il Consigliere Tesoriere rappresenta che, anche alla luce della formazione del consuntivo, si è reso necessario apportare alcune rettifiche alla bozza di bilancio preventivo 2026 già trasmessa ai Consiglieri.

In particolare, sul fronte delle entrate, è stato aggiornato lo stanziamento relativo ai rimborsi da effettuarsi da parte dell'Organismo di Mediazione.

Sul fronte delle spese, le modifiche hanno riguardato i seguenti stanziamenti: l'accantonamento per il TFR dei dipendenti, allineato alle rilevazioni contabili definitive; la voce relativa all'assicurazione collettiva, aggiornata in conseguenza del nuovo contratto stipulato e gli stanziamenti per il Consiglio di Disciplina, rettificati alla luce della diminuzione del numero degli iscritti; la voce relativa alle spese per il processo telematico (smart card/pec), adeguata alle previsioni di spesa nonché gli stanziamenti relativi alle quote dovute al Consiglio Nazionale Forense per gli anni 2025 e per gli esercizi pregressi 2023/2024, in conseguenza dei pagamenti già effettuati e di quelli da regolarizzare.

Infine, è stato appostato il credito derivante dal contributo offerto da Credit Agricole per la realizzazione del cortometraggio "Specchio".

Le predette rettifiche sono state determinate sulla scorta delle informazioni disponibili alla data odierna.

Tanto premesso, il Consigliere Tesoriere propone l'approvazione della bozza di bilancio preventivo 2026 come emendata.

Il Consiglio, all'unanimità, approva le modifiche al bilancio preventivo 2026.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

### **4. Fissazione Assemblea per approvazione bilancio**

Alle ore 16:39 fa ingresso il Cons. Pirrone.

Il Consiglio, richiamata la delibera del 10/3/2026, all'unanimità, conferma la convocazione dell'Assemblea - cui sottoporre l'approvazione del bilancio consuntivo 2025 e l'aggiornamento del preventivo 2026 - per il 13/4/2026 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il 14/4/2026, alle ore 12.00, in seconda convocazione presso la Biblioteca dell'Ordine, disponendo con effetto

immediato, salva comunque la successiva pubblicazione del presente verbale nelle consuete forme, che l'ufficio di segreteria provveda alla sollecita comunicazione agli iscritti a mezzo pec.

Il Cons. Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

#### **5. Aggiornamento elenco curatori speciali del minore**

Il Consiglio, udito il relatore, all'unanimità, dispone di provvedere all'iscrizione per tutte le domande di cui all'elenco dalla n. 72 alla n. 131, ad eccezione delle domande nn. 103 e 115 per mancanza del requisito di cinque anni di iscrizione. Inoltre, sospende l'esame delle domande 74, 75, 97,99, 105 ,113, 117, 123 e 124, per le quali si inoltrerà richiesta di chiarimenti e/o integrazioni.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

#### **6. Esame istanza Avv. Cuglitore**

Il Consiglio esamina la richiesta dell'Avv. Cuglitore, all'unanimità, delibera di erogare il chiesto contributo nella misura di € 500,00 previa allegazione dell'atto costitutivo dell'associazione destinataria ai sensi dell'art 36 c.c. e del documento giustificativo della spesa.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

#### **7. Esame istanza Avv. Omissis...**

Alle ore 16:54 si allontana il Cons. Tesoriere il quale fa rientro poco dopo. Si allontana altresì il VP Danzuso.

Il Consiglio, udita la relazione del relatore Cons. Seminara, all'unanimità, vista la delibera del 3/3/2026 del Coa di Siracusa, che esprime parere favorevole all'accoglimento dell'istanza dell'Avv. Omissis..., ne dispone l'iscrizione nella lista dei difensori d'ufficio avanti al Tribunale dei minorenni.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

#### **8. Esame istanza Dott.ssa Adriana Alberghina**

Il Consiglio, esaminata la richiesta Dott.ssa Alberghina, all'unanimità, delibera di aggiornare il compenso spettante alla predetta ad € 250,00 oltre iva se dovuta.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

#### **9. Modifiche regolamento parere congruità onorari**

Alle ore 17:21 fa ingresso il Cons. Li Volsi.

Il Consiglio, all'unanimità, approva la bozza circolarizzata, le cui modifiche rispetto al precedente regolamento vigente erano evidenziare mediante il colore rosso, con le integrazioni/variazioni contraddistinte dal colore verde come da testo di seguito integralmente trascritto, disponendo che il regolamento nella versione emendata sia pubblicato sul sito dell'Ente decorsi dieci giorni da oggi.

#### **“REGOLAMENTO**

#### **PER IL RILASCIO DEL PARERE SULLA CONGRUITÀ DEI COMPENSI, NONCHÉ SUI RICORSI IN PREVENZIONE PER LA CONTESTAZIONE DELLE PARCELLE**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania,

- visto l'articolo 29 comma 1, lettera b), l), o) e comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- visto l'articolo 13, comma 9, della predetta legge;
- visti il D.M. n. 55/2014 e le successive decretazioni in materia di compensi e tariffe forensi;
- visto il D.M. 13 agosto 2022, n. 147, recante modifiche al D.M. 55/2014;
- vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ed in particolare l'art. 7 che attribuisce al parere di congruità efficacia di titolo esecutivo nei confronti dei c.d. "clienti forti";
- visti i pareri del Consiglio Nazionale Forense n. 18 del 31 maggio 2023 e n. 24 del 23 giugno 2023;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo;

~~a parziale modifica e integrazione del regolamento introdotto con delibera del 10/3/2026,~~ con propria delibera ha deciso di adottare il presente regolamento **in sostituzione di quello in precedenza adottato giusta delibera del \_\_\_\_\_**

## ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le fasi del procedimento amministrativo originato dalle istanze con cui gli iscritti o i loro eredi chiedono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, il rilascio del parere di congruità per la liquidazione dei compensi professionali nonché, ove ne ricorrano i presupposti, del parere con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/2023.

Il regolamento si prefigge di individuare il termine iniziale e finale, le modalità di presentazione dell'istanza, l'iter procedimentale, la fase conclusiva nonché gli adempimenti cui sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

Il presente regolamento individua, altresì, i criteri per la valutazione di congruità dei compensi, al fine di garantire uniformità e oggettività delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Ordine ~~in presenza di casi analoghi e ricorrenti~~, in conformità alla normativa vigente ed ai consolidati orientamenti giurisprudenziali.

## ART. 1-BIS – NATURA E FINALITÀ DEL PARERE DI CONGRUITÀ

Il parere di congruità dei compensi professionali è atto amministrativo, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, in quanto proviene da un organo preposto a funzione pubblicistica e implica l'esercizio di un potere discrezionale, autoritativo, idoneo ad incidere sulle posizioni di terzi.

Il parere persegue la duplice finalità di: a) verificare la congruità del compenso richiesto dall'iscritto, a tutela della dignità della professione ~~nonché~~ anche al fine di preconstituire, nei limiti di legge, la prova scritta del credito professionale necessaria per la proposizione del procedimento monitorio ai sensi degli artt. 633, comma 1, n. 2 e 636 c.p.c., ovvero per l'acquisizione dell'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/2023 ~~dell'affidamento dei terzi verso la legittimità e la trasparenza dell'operato del professionista; b) preconstituire, nei limiti di legge, la prova scritta del credito professionale necessaria per la proposizione del procedimento monitorio ai sensi degli artt. 633, comma 1, n. 2 e 636 c.p.c., ovvero per l'acquisizione dell'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/2023.~~ tutelare l'affidamento dei terzi verso la legittimità e la trasparenza dell'operato del professionista.

~~Il parere non è vincolante per il giudice, il quale conserva il potere di sindacare la liquidazione nel merito ove sia sorta controversia sulla misura dei compensi.~~

La procedura per l'adozione del parere è soggetta alle norme che governano il procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, con conseguente obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, di motivazione del provvedimento e di rispetto del principio del contraddittorio.

## ART. 2 – SOGGETTI LEGITTIMATI

La richiesta del parere di congruità può essere presentata solo dagli iscritti ~~all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania~~ ~~ivi compresi i praticanti avvocati abilitati al patrocinio~~, dai loro eredi o da avvocati cancellati dall'albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

A miglior chiarimento, non potrà provvedersi sulle richieste avanzate:

1. da avvocati che, iscritti in altri Fori, abbiano a richiedere parere di congruità per attività professionali svolte presso gli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Catania;
- ~~2. da avvocati che richiedano la liquidazione di compensi per attività di mera domiciliazione;~~
2. da due o più professionisti, in solido, ancorché nominati con mandato congiunto. In tale caso, ciascuno dovrà presentare autonoma richiesta, con la specificazione dell'attività da lui compiuta;
- ~~3. nell'ipotesi in cui la richiesta di parere sia finalizzata al rimborso delle spese legali sostenute da dipendenti di amministrazioni pubbliche prosciolti o assolti in sede penale, assistiti in ambito civile, penale o amministrativo, ovvero dovendo la relativa domanda essere presentata all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 18 del D.L. n. 67/1997;~~
- ~~4. per importi parziali a saldo, dovendo il Consiglio dell'Ordine liquidare i compensi relativi all'intera attività prestata.~~

## ART. 3 – PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E ALLEGAZIONI

L'istanza (in regola con l'imposta di bollo) deve essere presentata mediante deposito nel Portale RICONOSCO, accessibile dal sito *web* ([www.ordineavvocaticatania.it](http://www.ordineavvocaticatania.it)) del Consiglio dell'Ordine.

L'istante deve prendere visione dell'informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell'Ordine.

La data di presentazione della richiesta costituisce il termine iniziale del procedimento.

L'istanza deve contenere:

- 1) dati identificativi del richiedente, con il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- 2) le generalità del cliente o della parte assistita (ovvero di chi ha conferito l'incarico), residenza e codice fiscale, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata;
- 3) l'autorità giudiziaria, il numero del procedimento e gli eventuali provvedimenti emessi;
- 4) il valore della causa;
- 5) l'indicazione dell'attività professionale svolta (indicando se giudiziale o stragiudiziale), allegando una relazione descrittiva e particolareggiata di tutta l'attività svolta;
- 6) la durata dell'attività professionale, specificando se la stessa sia ancora in corso oppure terminata (con l'individuazione del momento in cui è stata svolta l'ultima delle attività);
- 7) i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi (corrispondenti alle voci dei parametri vigenti *ratione temporis*) ed indicando, eventualmente, le ragioni per le quali si richiede l'applicazione di aumenti (o di riduzioni) rispetto ai parametri base;
- 8) il numero di parti per le quali è stata svolta l'attività professionale;
- 9) il risultato conseguito e l'importanza delle questioni affrontate;
- 10) l'indicazione dell'eventuale accordo sul compenso stipulato con il cliente e, in caso affermativo, le ragioni per cui tale accordo non sia sufficiente per la regolamentazione del compenso, di guisa che l'accesso all'opinamento dovrebbe essere ritenuto ammissibile;
- 11) l'indicazione se il cliente rientri tra i soggetti di cui all'art. 2 della legge n. 49/2023 (c.d. "clienti forti") e se il parere sia richiesto anche ai fini dell'art. 7 della medesima legge;
- 12) la prova dell'avvenuto invio della notula al cliente, ovvero dell'avvenuta richiesta di pagamento.

All'istanza devono essere allegati tutti gli atti ovvero i documenti espressamente richiamati in seno all'istanza (debitamente fascicolati, numerati ed elencati in apposito indice) su cui si fonda la richiesta di liquidazione del compenso, insieme alla notula (da presentarsi in duplice copia) inviata, o altrimenti comunicata, alla parte.

Qualora il parere sia richiesto per più gradi di giudizio, l'istanza può essere unica, ma devono essere dettagliate e documentate separatamente le varie fasi di giudizio e le notule devono essere redatte per ogni grado.

Al momento della presentazione della domanda è previsto il pagamento di un diritto di segreteria, in nessun caso ripetibile o compensabile, per spese amministrative e di gestione, pari ad euro 50,00 da pagare con il bollettino PagoPa che viene generato al momento della creazione della richiesta di parere.

#### **ART. 4 – NOMINA DEL CONSIGLIERE DELEGATO**

Una volta depositata l'istanza, la Segreteria, nel termine di giorni 15 forma un fascicolo, assegnando un numero di protocollo cronologico progressivo, e trasmette l'incartamento al Consigliere Segretario, il quale ~~entro ulteriori giorni~~ senza indugio delega un Consigliere **relatore**, secondo criteri di rotazione e di competenza.

Per la richiesta di pareri relativi a compensi superiori ad € 25.000,00, l'esame dell'istanza e la relativa istruttoria verrà affidata ad una commissione composta da tre Consiglieri nominati sempre secondo il criterio di rotazione.

Il Consigliere **relatore** (nel caso della commissione, il Consigliere designato coordinatore) assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 6 della stessa legge, con gli obblighi di astensione di cui all'art. 6 *bis* della predetta legge.

#### **ART. 5 – COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

Ad assegnazione avvenuta, la Segreteria, entro giorni 15, salvo che la domanda non venga ritenuta irricevibile per i motivi di cui all'art. 2 del regolamento – comunica alla controparte a mezzo *pec*, raccomandata a/r o altro mezzo idoneo:

- l'avvio del relativo procedimento amministrativo, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/1990, con l'indicazione del responsabile del procedimento e del termine di conclusione del procedimento medesimo;
- il diritto di accedere agli atti del procedimento (salvi i casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24 della legge 241/90) nonché la facoltà di depositare, o inviare anche a mezzo *pec*, presso la

Segreteria del Consiglio dell'Ordine, entro 15 giorni dalla ricezione della suindicata comunicazione, memorie e documenti;

- che può **avanzare**, ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge 247/2012, richiesta di tentativo di conciliazione con apposita istanza, da presentarsi presso gli uffici della segreteria dell'Ordine o a mezzo *pec*, improrogabilmente entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento. La mancata presentazione della richiesta nel termine suddetto sarà considerata quale rinuncia all'esperimento del tentativo di conciliazione;

- **nell'ipotesi in cui il parere sia richiesto anche ai sensi dell'art. 7 della legge n. 49/2023, l'avviso che il parere di congruità, ove non opposto nei termini, costituirà titolo esecutivo, con indicazione del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., nonché del giudice competente per l'opposizione.**

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dall'art. 11 del presente regolamento.

#### **ART. 6 – PREAVVISO DI RIGETTO E RICHIESTA DI INTEGRAZIONE ISTRUTTORIA**

Il Consigliere Responsabile del procedimento, effettuata l'attività istruttoria, nell'ipotesi in cui ritenga che debba essere espresso un parere ~~del tutto~~ diverso (ovvero negativo) rispetto all'istanza presentata dal professionista, **comunica all'istante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, e** assegna un termine non superiore a giorni 15 per presentare – anche a mezzo *pec* – note scritte, con eventuale documentazione.

#### **ART. 7 – POTERI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE, MOTIVAZIONE E COMUNICAZIONE DELL'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il Consigliere delegato, valutato il caso, esperite le eventuali attività istruttorie, entro giorni 30, rassegna le proprie conclusioni al Consiglio dell'Ordine, che adotta il provvedimento finale di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto.

Nell'ipotesi in cui il provvedimento sia conforme alla richiesta, si intenderà motivato per *relationem* ai criteri indicati nell'istanza.

Negli altri casi, il provvedimento potrà essere motivato anche facendo riferimento alle integrazioni istruttorie richieste dal Consigliere Delegato.

Il provvedimento di rigetto dovrà essere, invece, compiutamente motivato.

**Il parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati costituisce esercizio di un potere discrezionale e autoritativo, che non si esaurisce nella mera certificazione della rispondenza della parcella ai parametri, ma implica una valutazione di congruità della prestazione in relazione ai criteri di cui al successivo art. 8-bis.**

Fino all'adozione del provvedimento finale, l'iscritto può rinunciare all'istanza di opinamento, chiedendo espressamente che il Consiglio non esprima il parere richiesto.

Il termine finale per la conclusione del procedimento è fissato in giorni 120, con decorrenza dalla data del deposito della richiesta.

~~Il provvedimento sarà comunicato all'iscritto e alla controparte da~~ La Segreteria del Consiglio dell'Ordine, tramite *pec* ~~o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo~~, **comunica al richiedente che è stato adottato il provvedimento che deve contenere l'indicazione dell'autorità giudiziaria competente e del termine entro il quale è possibile proporre impugnazione.**

**Qualora il parere sia reso ai fini dell'art. 7 della legge n. 49/2023, esso deve altresì riprodurre, come avviso alle parti, il disposto del medesimo art. 7, comma 1, con l'indicazione del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione e del giudice competente.**

#### **ART. 8 – PROROGA E/O SOSPENSIONE DEI TERMINI**

Ove assolutamente necessario, i termini possono essere prorogati, per una sola volta, per un periodo di 30 giorni.

Il decorso del termine è, in ogni caso, sospeso:

- 1) Nel caso in cui le comunicazioni alle parti siano effettuate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, per il tempo in cui non sia pervenuta la prova dell'effettivo ricevimento;
- 2) per tutta la fase del tentativo di conciliazione;
- 3) nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali;
- 4) negli altri casi previsti da eventuali delibere del Consiglio.

## **ART. 8-BIS – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ**

Al fine di garantire l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni in presenza di casi analoghi e ricorrenti, il Consiglio dell'Ordine, nella valutazione di congruità dei compensi, si attiene ai seguenti criteri.

### **I. Parametri normativi di riferimento.**

La congruità del compenso è valutata alla stregua dei parametri vigenti *ratione temporis*, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (D.M. n. 37/2018; D.M. n. 147/2022).

Il compenso richiesto deve essere contenuto, di regola, entro i valori minimi e massimi risultanti dall'applicazione delle percentuali di variazione ai valori medi tabellari per ciascuna fase processuale.

Lo scostamento dai valori medi deve essere specificatamente giustificato dall'istante.

I parametri si articolano in ragione della materia trattata:

- a) per la materia civile si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1-11 e le relative tabelle (nn. 1-14);
- b) per la materia penale si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12-17 e le relative tabelle (nn. 15-20);
- c) per la materia amministrativa si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10-*quater* e seguenti e le relative tabelle (nn. 21-22).

Le disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente regolamento precisano le peculiarità applicative per ciascuna materia.

### **II. Criteri generali di valutazione.**

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55/2014, il Consiglio tiene conto dei seguenti elementi:

- a) le caratteristiche, l'urgenza e il pregio dell'attività prestata;
- b) l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell'affare;
- c) le condizioni soggettive del cliente;
- d) i risultati conseguiti;
- e) il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Per la materia penale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, il Consiglio tiene conto, altresì, dei seguenti ulteriori elementi:

- f) il numero degli atti da esaminare;
- g) la gravità e la natura dei reati contestati;
- h) il numero delle imputazioni;
- i) il numero delle parti offese;
- l) il numero delle udienze svolte.

Per la materia amministrativa, ai sensi dell'art. 10-*quater* del D.M. n. 55/2014, il Consiglio tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, dell'impegno profuso anche in relazione alle questioni di diritto dell'Unione Europea, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

### **III. Fasi processuali.**

In materia civile, il compenso è liquidato per fasi (studio della controversia, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione, decisionale, esecutiva), secondo le definizioni contenute nel D.M. n. 55/2014.

Non possono essere liquidate fasi in relazione alle quali non risulti documentata alcuna attività.

In caso di attività particolarmente modesta nell'ambito di una singola fase, il compenso per quella fase può essere ridotto fino al minimo tabellare.

In materia penale, le fasi rilevanti ai fini della liquidazione, secondo le definizioni di cui all'art. 12, commi 1-*bis* e seguenti del D.M. n. 55/2014, sono: a) fase di studio della controversia (esame e studio degli atti, ispezioni dei luoghi, consultazioni, relazioni e pareri); b) fase introduttiva (esposti, denunce querele, istanze, richieste, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie); c) fase istruttoria (richieste, scritti, partecipazioni o assistenze relative ad atti e attività istruttorie, anche preliminari, funzionali alla ricerca e formazione della prova); d) fase decisionale (difese orali o scritte, repliche, assistenza alla discussione).

In materia amministrativa, le fasi rilevanti sono quelle previste dall'art. 10-*quinquies* del D.M. n. 55/2014 (studio della controversia, introduttiva, istruttoria e/o di trattazione, decisionale, cautelare), con i relativi scaglioni di cui alle tabelle nn. 21 e 22.

Il compenso per la fase introduttiva può essere aumentato sino al 50 per cento in caso di proposizione di motivi aggiunti e fino al 20 per cento in caso di ricorso incidentale.

#### **IV. Valore della controversia.**

In materia civile, il valore della controversia, ai fini dell'individuazione dello scaglione tariffario, è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

In materia penale, lo scaglione di riferimento è individuato in base alla pena edittale prevista per i reati ascritti, secondo le previsioni degli artt. 12 e 13 del D.M. n. 55/2014 e le relative tabelle (tabelle nn. 15 e 16). In caso di pluralità di imputazioni, si ha riguardo al reato più grave. Per i procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, si applicano i parametri di cui alla tabella n. 17.

In materia amministrativa, ai sensi dell'art. 10-*sexies* del D.M. n. 55/2014, il valore della controversia è determinato in base all'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, anche ove diverso dal valore formale del provvedimento impugnato. Per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato, si applicano gli scaglioni di cui alla tabella n. 22. Nei procedimenti in materia di contratti pubblici, il valore è commisurato, di regola, ad una somma pari al 10 per cento dell'importo a base d'asta.

#### **V. Attività stragiudiziale.**

Per le prestazioni stragiudiziali, il compenso è liquidato secondo i parametri di cui agli artt. 18 e seguenti del D.M. n. 55/2014. Il valore dell'affare è determinato ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto.

#### **VI. Aumenti e riduzioni.**

In materia civile, il compenso può essere aumentato o ridotto rispetto ai valori medi nella misura massima del 50 per cento (art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022).

Gli aumenti oltre il valore medio devono essere specificamente motivati con riferimento alla complessità dell'opera, all'importanza dell'affare, alla natura delle questioni trattate e ai risultati conseguiti.

Le riduzioni devono essere parimenti motivate.

In materia penale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, il compenso può essere parimenti aumentato o ridotto nella misura massima del 50 per cento rispetto ai valori medi tabellari.

È inoltre riconosciuto un aumento del 20 per cento per l'attività svolta nell'ambito delle indagini difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, quando tali indagini risultino particolarmente complesse.

~~Per i procedimenti speciali (giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta, decreto penale di condanna, sospensione con messa alla prova), il compenso è liquidato con riferimento alle sole fasi effettivamente svolte.~~

In materia amministrativa, ai sensi dell'art. 10-*quinqies* del D.M. n. 55/2014, nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato il compenso per la fase decisionale può essere aumentato fino al 50 per cento in caso di deposito di memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

I compensi per la fase cautelare monocratica sono riconosciuti solo quando vengono svolte attività ulteriori rispetto alla mera riproposizione dell'istanza già proposta in sede collegiale (art. 10-*quinqies*, comma 4, D.M. n. 55/2014).

#### **VII. Conciliazione giudiziale e transazione.**

Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per la fase decisionale può essere di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile (art. 4, comma 6, D.M. n. 55/2014).

#### **VIII. Pluralità di parti.**

In materia civile, nell'ipotesi di assistenza a più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere di regola aumentato del 30 per cento per ogni soggetto oltre il primo, sino ad un massimo di dieci, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, sino ad un massimo di trenta (art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014, come modificato).

Qualora la prestazione non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

In materia penale, la medesima disciplina si applica nell'ipotesi in cui l'avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale (art. 12, comma 1, D.M. n. 55/2014, che rinvia all'art. 4, comma 2).

In materia amministrativa, il medesimo criterio si applica ai sensi dell'art. 10-*quater*, comma 2, del D.M. n. 55/2014.

### **IX. Attività non portata a termine.**

Per l'attività iniziata ma non compiuta, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione (art. 25 D.M. n. 55/2014).

### **X. Domiciliazione.**

Nell'ipotesi di mera attività di domiciliazione, il compenso non può essere inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri per le fasi processuali che il domiciliatario ha effettivamente seguito (art. 8, comma 2, D.M. n. 55/2014).

### **XI. Applicazione temporale dei parametri.**

I parametri applicabili sono quelli vigenti al momento dell'esaurimento della prestazione o della fase processuale.

### **ART. 9 – COSTO DEL PARERE E RILASCIO COPIE E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il rilascio di copia del parere all'iscritto è subordinato al versamento di un contributo pari al 4% (quattro per cento) dell'ammontare dei compensi liquidati.

[Il comma che segue è soppresso in quanto il D.M. 127/2004 è stato abrogato dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012, conv. in L. n. 27/2012, e non è più applicabile: "~~Per i casi che dovessero essere ancora regolati dal D.M. 127 del 2004, si farà riferimento al valore complessivo degli onorari liquidati, non considerando le spese generali e gli accessori contributivi e fiscali.~~"]

Il pagamento della tassa di opinamento deve essere effettuato con bonifico bancario, con le coordinate indicate dalla Segreteria.

A seguito dell'emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l'istante deve ritirare la copia del provvedimento presso il Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del procedimento, mentre la documentazione in formato digitale verrà conservata nell'archivio del Consiglio.

Una volta consegnato al richiedente, il provvedimento (contenente l'indicazione dell'autorità giudiziaria competente e del termine entro il quale è possibile proporre impugnazione) sarà comunicato dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine alla controparte, tramite pec o altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo.

### **ART. 10 – RICORSO IN PREVENZIONE DEL CLIENTE**

Il cliente può presentare ricorso in prevenzione al Consiglio dell'Ordine per contestare la parcella dell'avvocato cui ha conferito il mandato e chiedere la convocazione innanzi al Consiglio dell'Ordine al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 13, comma 9, della legge n. 247/2012.

Il ricorso deve essere presentato presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, anche a mezzo pec, e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'interessato (nome, cognome, codice fiscale, residenza, recapiti);
- b) i dati dell'avvocato (nome, cognome, indirizzo dello studio);
- c) una chiara illustrazione dei motivi per i quali si contesta la parcella;
- d) la richiesta di convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione;
- e) copia della parcella contestata.

Il Consigliere Segretario, ricevuto il ricorso, lo comunica all'avvocato interessato e fissa la data per il tentativo di conciliazione secondo le modalità di cui al successivo art. 11.

### **ART. 11– TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

Nell'ipotesi in cui sia presentata richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione, anche ai sensi dell'art. 13, comma 9 della legge 247/2012, il Consigliere delegato (nominato ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento) convoca le parti, fissando la data dell'incontro entro il termine di 15 giorni.

Qualora il tentativo di conciliazione vada a buon fine, l'accordo raggiunto sarà ratificato dal Consigliere delegato in un verbale sottoscritto da tutte le parti del procedimento.

Il verbale dell'accordo conciliativo, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. l) della legge professionale forense, ha valore di titolo esecutivo, con l'apposizione della prescritta formula.

Le parti saranno tenute al pagamento, in solido, al Consiglio dell'Ordine di un contributo pari al 4% dell'importo concordato in sede di conciliazione.

Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non dovesse sortire esito, sarà redatto dal Consigliere Delegato un processo verbale negativo con cui si dà atto della presenza delle parti interessate. Avrà valore di esito negativo anche la mancata partecipazione delle parti all'incontro, per almeno due volte

consecutive.

**ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITÀ**

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell’Ordine con delibera adottata nella seduta del **24/3/2026** è pubblicato sul sito dell’Ordine.

Catania, \_\_\_\_\_ 2026

Il Consigliere Segretario  
Avv. Santi Pierpaolo Giacona

Il Presidente  
Avv. Antonino Guido Distefano

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

**10. Protocollo Scuola Sociale di Teatro**

Il Cons. Altana riferisce delle attività previste nei progetti oggetto del protocollo. In particolare, gli Avvocati sono chiamati a partecipare della formazione degli studenti circa i temi del processo e dei reati perseguiti e nello svolgimento delle prove teatrali. Allo stato non è previsto alcun impegno di spesa.

Il Consiglio, ritenutane la valenza, all’unanimità, delibera di aderire e autorizza il Presidente a sottoscrivere il protocollo.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

**11. Osservatorio Uffici Giudiziari**

Il Consiglio preso atto dell’istanza avanzata dall’Avv. Omissis... dispone la segnalazione al presidente del Tribunale e della prima sezione penale, previa istruzione della problematica da parte dei Cons. relatori.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

**12. Pareri;**

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la proposta dei relatori, come da seguente prospetto:

<u>Avv. richiedente</u>	<u>Parte</u>	<u>Relatore</u>	<u>Protocollo</u>	<u>Liquidazione €</u>
Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...
Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...
Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...
Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...

Il Cons. Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

**17. Patrocinio a Spese dello Stato;**

Si anticipa.

Fa rientro il VP Danzuso.

Il Consiglio, all’unanimità, delibera sulle istanze di ammissione in conformità alle proposte dei relatori per come formulate nella piattaforma telematica <<Iscrivo>> alla data odierna.

Il Cons. Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

**13. Pareri liquidazione compensi mediazione**

Alle ore 18:00 si allontana definitivamente il Cons. Toscano.

Si rinvia.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

**14. Pareri su richieste per Elenco Difensori d’Ufficio;**

Nulla.

Il Cons. Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

**15. Commissioni di studio**

Nulla.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

**16. Eventi Formativi;**

Il Cons. Sutura Sardo comunica l’avvenuto accreditamento da parte della Commissione formazione dei seguenti eventi, di cui il Consiglio prende atto.

**- La rottamazione quinquies: disciplina e criticità.**

Organizzatore: Associazione Forense Misterbianco

Luogo: Teatro Comunale Misterbianco (CT)  
Date e orari: 2 aprile 2026 dalle ore 15,30 alle 19,00  
Crediti: 3  
Costo: Gratuito

**- Le ragioni del SI e del NO - Confronto informativo sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.**

Organizzatore: Comune di Santa Venerina (CT)  
Luogo: Via Trieste, 22/B - Santa Venerina (CT)  
Date e orari: 12 marzo 2026 dalle ore 18,30 alle 20,00  
Crediti: 3  
Costo: Gratuito

**- Inadempimento degli obblighi di mantenimento: attuazione e strategie di recupero del credito, profili civili e penali.**

Organizzatore: Commissione Famiglia del Coa di Catania  
Luogo: Biblioteca Ordine Avvocati  
Date e orari: 23 marzo 2026 dalle ore 15,30 alle 18,30  
Crediti: 3  
Costo: Gratuito

**- Il nuovo reato di femminicidio tra educazione, prevenzione e repressione.**

Organizzatore: Commissione di Studio di Diritto Penale del COA di Catania  
Luogo: Biblioteca Ordine Avvocati  
Date e orari: 27 marzo 2026 dalle ore 15,30 alle 18,30  
Crediti: 3  
Costo: Gratuito

**- Avvocati e IA.**

Organizzatore: AGA - AFA - Associazione Forense Mascaluciese  
Luogo: Sala degli Specchi - Palazzo di Citta' - Comune di Giarre (CT)  
Date e orari: 25 marzo 2026 dalle ore 16,00 alle 19,00  
Crediti: 3  
Costo: Gratuito

**- La tutela dei diritti umani nell'attività d'impresa: il quadro normativo nazionale ed internazionale.**

Organizzatore: Commissioni Studio Diritto Internazionale e Diritti Umani del COA di Catania  
Luogo: Biblioteca Ordine Avvocati  
Date e orari: 10 aprile 2026 dalle ore 15,00 alle 18,00  
Crediti: 3  
Costo: Gratuito

**- La giurisprudenza amministrativa. Precedente giurisprudenziale amministrativo: interpretazione, uso, divulgazione**

Organizzatore: Università di Catania, Dipartimento di Giurisprudenza e Ufficio Studi e formazione della Giustizia amministrativa  
Luogo: Aula Magna del Rettorato, Piazza Università 2 – Catania e Aula Magna – Dipartimento di Giurisprudenza, Via Crociferi 91 - Catania  
Date e orari: 27 marzo 2026 dalle ore 9:30 alle 18:15 c/o Aula Magna del Rettorato, Piazza Università 2, Catania – 28 marzo 2026 dalle ore 8:45 alle ore 13:00 c/o Aula Magna – Dipartimento di Giurisprudenza, Via Crociferi 91, Catania.

Il Consiglio attribuisce 6 crediti ordinari.

Il Cons. Sutura riferisce, altresì, sulle seguenti richieste di co-organizzazione, nonché patrocinio e utilizzo logo:

**PATROCINIO E UTILIZZO LOGO**

**- Avvocati e IA.**

Organizzatore: AGA - AFA - Associazione Forense Mascaluciese  
Luogo: Sala degli Specchi - Palazzo di Città - Comune di Giarre (CT)  
Date e orari: 25 marzo 2026 dalle ore 16,00 alle 19,00  
Crediti: 3

Costo: Gratuito

Il Consiglio delibera di accogliere le rispettive richieste.

Il Cons. Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

### **18. Iscrizioni e cancellazioni:**

Il Cons. Segretario dà atto che il Dirigente Amministrativo ha trasmesso ai Consiglieri il riepilogo delle pratiche di iscrizione e di cancellazione, dei nulla-osta al trasferimento e dei certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono rimasti, come di consueto, a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria.

Tanto premesso, il Consiglio, all'unanimità, delibera le iscrizioni e le cancellazioni come da seguenti elenchi:

Albo Avvocati ( 4 )

Omissis...

Albo Avvocati SEZIONE SPECIALE ENTI PUBBLICI ( 1 )

Omissis...

Passaggio Albo Professori Universitari (1)

Omissis...

Patrocinio Sostitutivo (1)

Omissis...

Praticanti senza patrocinio (4 )

Omissis...

Nulla Osta per trasferimento (1)

Omissis...

Cancellazioni a domanda ( 3 )

Omissis...

Cancellazioni D'Ufficio ( 2 )

Omissis...

Il Cons. Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

### **19. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che il Procuratore della Repubblica ha disposto con decorrenza 11/3/26 del registro di comodo nel quale verranno iscritti i reati di cui all'art 12 DL 24/2/2026, come da nota circolarizzata unitamente alla convocazione dell'odierna seduta.

Dà altresì lettura delle note Ministero della Giustizia relativa a "Tribunale delle persone, per i minorenni, per la famiglia costruiamo il futuro".

Il Presidente dà lettura della proposta di aggiornamento del protocollo per la gestione delle udienze presso il Tribunale di sorveglianza comprendenti le due annotazioni formulate dall'Udepe cui il Consiglio aderisce.

Infine, procede alla lettura della nota trasmessa dal Dott. Giovanni D'Antona contenente offerta commerciale relativa alla pubblicazione di inserti giornalistici sullo speciale pubblicredazionale economica e consulenza de il Sole 24 ore. Il Consiglio, preso atto dell'offerta, ritiene, allo stato, di non ravvisare elementi di opportunità per aderire.

Il Consigliere Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

### **20. Autorizzazioni notifiche legge 2/1/1994, n 53;**

Il Consiglio, vista la richiesta degli Avv.ti Omissis..., ricorrendone i requisiti di legge, li autorizza alle notificazioni in proprio ai sensi della legge 2/1/1994, n 53.

Il Cons. Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

### **21. Varie ed eventuali.**

Nulla.

Il Cons. Segretario dà lettura del superiore paragrafo del verbale.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente, alle ore 18:38, dichiara conclusa la seduta.

Il Consigliere Segretario  
f.to Avv. Santi Pierpaolo Giacona

Il Presidente  
f.to Avv. Antonino Guido Distefano

E' copia conforme all'originale  
Catania, 3/4/2026  
Prot n. 8831/2026

Dott.ssa Laura Vitale  
*Dirigente Amministrativo*  
*Ordine Avvocati Catania*